



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1732

Voglio votare fuorisede

02/02/2026 - 01:46

Indice

1. DDL S. 1732 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1732	4

1. DDL S. 1732 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1732

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Voglio votare fuorisede

Iter

16 gennaio 2026: ritirato

Successione delle letture parlamentari

S.1732

ritirato

Iniziativa

Popolare

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **1 dicembre 2025**; annunciato nella seduta n. 366 del 3 dicembre 2025.

Classificazione TESEO

DIRITTO DI VOTO, DOMICILIO RESIDENZA DIMORA

Articoli

ELEZIONI (Artt.1, 2), ELEZIONI POLITICHE (Art.1), ELEZIONI AMMINISTRATIVE (Art.1),
ELEZIONI EUROPEE (Art.1), ELEZIONI REGIONALI (Art.1), ISTRUTTORIA
AMMINISTRATIVA (Art.1), TELEMATICA (Art.1), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.2, 3),
PREFETTI E PREFETTURA (Art.2), CERTIFICATI ELETTORALI (Art.3), DECRETI
MINISTERIALI (Art.3), SERVIZI E UFFICI ELETTORALI (Artt.4, 5, 6), SEGGI E SEZIONI
ELETTORALI (Artt.4, 5), DIRETTORI (Art.5), SCHEDE ELETTORALI (Art.6), AGEVOLAZIONI
DI VIAGGIO (Art.7), ABROGAZIONE DI NORME (Art.7)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 16 dicembre 2025. Annuncio nella seduta n. 370 del 16 dicembre 2025.

Parere delle commissioni 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 7^a (Cultura, istruzione), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1732

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1732

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2025

Voglio votare fuoriseede

Onorevoli Senatori. - La presente proposta di legge di iniziativa popolare mira a riportare sui banchi del Parlamento il tema del voto fuoriseede, con l'obiettivo di introdurre una disciplina organica e duratura per l'esercizio dei voto a distanza da parte degli elettori che, per ragioni di studio, lavoro, cura o altre necessità, si trovano temporaneamente o stabilmente in una provincia diversa da quella di iscrizione elettorale.

Secondo i dati pubblicati nel Libro bianco sull'astensionismo presentato dal Dipartimento per le riforme istituzionali il 14 aprile 2022, dal titolo: « Per la partecipazione dei cittadini: come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto » in Italia circa 4,9 milioni di persone vivono o soggiornano lontano dal proprio comune di residenza, incontrando ostacoli economici, organizzativi e temporali che spesso impediscono l'effettivo esercizio del diritto costituzionale di voto. Dati che sembrano essere in costante aumento e che non sono esaustivi di tutte le potenziali categorie di fuoriseede.

L'assenza di una normativa nazionale che disciplini il voto a distanza contribuisce a determinare una sostanziale disparità nell'accesso al voto, penalizzando in particolare studenti, lavoratrici e lavoratori, persone impegnate in attività di cura e altre categorie temporaneamente domiciliate in un luogo diverso da quello di residenza. Dovendo affrontare costi e ostacoli rilevanti per recarsi al seggio, il voto rischia di diventare un privilegio per categorie già vulnerabili da un punto di vista economico e sociale.

Negli ultimi anni il Parlamento ha riconosciuto la rilevanza del tema. Nel corso della XIX legislatura, infatti, sono state depositate 7 proposte di legge alla Camera e 7 disegni di legge al Senato volti a individuare possibili soluzioni. La Camera ha poi approvato, il 4 luglio 2023, una legge delega sul voto fuoriseede (A.C. 115), successivamente trasmessa al Senato come A.S. 787. Tale testo rappresenta un passo politico significativo che abbiamo accolto con grande soddisfazione, ma la sua discussione a Palazzo Madama è sospesa da più di un anno e mezzo.

Parallelamente, il Governo ha previsto due sperimentazioni nazionali, a tutti gli effetti le prime vere opportunità di voto a distanza per i cittadini e le cittadine italiane:

- nel 2024, in occasione delle elezioni europee, per gli studenti fuoriseede;
- nel 2025, in occasione dei referendum dell'8-9 giugno, con un ampliamento della platea ai cittadini in mobilità per motivi di lavoro e cura.

Seppur con numeri ancora scarsi (ma in significativa crescita) questi primi *test* hanno mostrato l'interesse pubblico per la misura e la fattibilità operativa del voto a distanza, confermando la necessità di una riforma stabile e generale.

Il presente disegno di legge di iniziativa popolare ricalca, nei principi generali, il contenuto della legge approvata dalla Camera, introducendo alcune modifiche:

- l'estensione del voto a distanza a tutti gli elettori in mobilità;

- l'applicazione della possibilità di voto a distanza a tutte le consultazioni, incluse quelle politiche, regionali, comunali, europee e referendarie.

Sono inoltre previste le modalità tecniche del voto a distanza nel rispetto dei principi di segretezza, sicurezza, autenticità e integrità del voto, garantendo un sistema affidabile e coerente con gli *standard europei*.

Tutte le recenti elezioni ci hanno purtroppo riproposto un dato chiaro: l'astensionismo in Italia cresce drammaticamente, raggiungendo il *record* di un elettore su due che non va a votare. Questo non rappresenta solo un *trend* negativo, ma l'ennesimo monito rispetto alla sfiducia dei cittadini nell'attuale sistema democratico e istituzionale. Come ci ricorda l'articolo 3 della nostra Costituzione, « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, (...) impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». È altresì compito della politica, e di tutti noi cittadini, rimuovere ogni ostacolo alla piena partecipazione elettorale e politica da parte di ognuno.

Crediamo dunque che l'approvazione di tale legge rappresenti un primo, grande passo per contrastare l'astensionismo, a partire proprio da quello involontario. Superare una storica barriera alla partecipazione democratica, ampliando l'accesso al voto, riducendo gli ostacoli economici e logistici oggi esistenti e modernizzando il sistema di voto italiano, è ormai un intervento necessario per garantire pari opportunità di partecipazione politica a tutti gli elettori, in linea con gli sviluppi normativi già avviati.

La mobilitazione dal basso che tale disegno di legge di iniziativa popolare è riuscito a generare, superando la soglia delle 50.000 firme, conferma l'interesse di un'ampia fetta di popolazione rispetto a un tema che tocca concretamente la vita delle persone. È un risultato collettivo: associazioni di vario tipo, studenti, società civile, realtà sportive, *media* e lavoratori, insieme hanno dimostrato che è possibile mobilitarsi dal basso per ottenere risposte. In un'epoca a basso tasso di partecipazione, siamo fiduciosi che questo dinamismo venga accolto come un segnale costruttivo di dialogo e proposta.

Il nostro auspicio dunque è quello che, insieme, possiamo raggiungere questo storico risultato. Come sempre, da parte nostra, c'è la piena disponibilità a ragionare insieme, anche da un punto di vista tecnico, per arrivare a soluzioni efficaci, fattibili e concrete. Nell'assoluta convinzione che Parlamento e società civile possano e debbano lavorare a stretto contatto per il bene comune, in un clima di reciproca fiducia e collaborazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza*)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i Consigli regionali, delle elezioni amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché delle consultazioni referendarie, coloro che hanno provvisoriamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o che vi si trovano per motivi di mobilità temporanea possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati o in cui si trovano al momento delle votazioni.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza, devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o carta d'identità elettronica (CieID), almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

- b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;
- c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura;
- d) un certificato, come il biglietto di un mezzo di trasporto, che attesti la presenza in un luogo diverso da quello di residenza al momento delle elezioni.

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6.

5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 2.

(*Election day*)

1. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente quello previsto per la votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

2. Allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifica tempestivamente, con i comuni e le regioni interessate al rinnovo dei rispettivi organi comunali o regionali, la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni politiche ed europee nonché delle consultazioni referendarie con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre, al fine di permetterne lo svolgimento contestuale.

Art. 3.

(*Tessera elettorale digitale*)

1. All'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 2-bis. La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), prevista dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il certificato è consultabile dall'elettore tramite il punto di accesso telematico previsto dall'articolo 64-bis del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ed è utilizzabile per una sola volta nel periodo delle consultazioni elettorali. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, realizza un'apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ».

Art. 4.

(*Voto anticipato*)

1. Gli elettori, esibendo la tessera elettorale digitale in occasione di ciascuna consultazione elettorale e referendaria, possono esercitare il proprio diritto di voto anticipatamente, rispetto alla data stabilita per l'elezione, in tutto il territorio nazionale, nelle sedi abilitate. Il voto anticipato si svolge nei giorni compresi tra il lunedì e il mercoledì della seconda settimana antecedente la data stabilita per l'elezione o il referendum, presso gli uffici delle sedi abilitate.

2. Sono sedi abilitate all'esercizio del voto anticipato gli uffici postali individuati ai sensi del decreto di

cui al comma 3. A tale fine il Ministero dell'interno e la società Poste italiane S.p.A. stipulano un'apposita convenzione.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il numero, i requisiti, le caratteristiche e le risorse umane e strumentali degli uffici postali abilitati allo svolgimento del voto anticipato, nonché le modalità che assicurino la personalità, la libertà e la segretezza del voto e, in particolare, le seguenti condizioni:

- a) nell'area riservata alle operazioni elettorali sono allestite una o più cabine elettorali per impedire che l'elettore possa essere osservato mentre esprime il voto;
- b) è assicurata l'accessibilità alle persone con disabilità;
- c) è assicurata a ciascun elettore la possibilità di accedere, attraverso un *totem* digitale, al portale informativo del Ministero dell'interno e di consultare le liste dei candidati di tutti i collegi e le circoscrizioni elettorali;
- d) l'ubicazione degli uffici postali abilitati allo svolgimento del voto anticipato è comunicata agli elettori attraverso i siti *internet* istituzionali dei comuni e delle prefetture-Uffici territoriali del Governo, e con ogni altro mezzo utile, comprese campagne *social* e televisive, entro trenta giorni antecedenti la data delle elezioni.

Art. 5.

(*Responsabile delle operazioni elettorali e rappresentanti di lista*)

1. Il direttore dell'ufficio postale abilitato di cui all'articolo 3 è il responsabile delle operazioni elettorali e può nominare due funzionari dipendenti della società Poste italiane S.p.A. per lo svolgimento delle attività inerenti alla raccolta del voto e alla spedizione delle buste contenenti le schede elettorali consegnate dall'elettore dopo il voto. I componenti del presidio elettorale presso l'ufficio postale costituito ai sensi del primo periodo sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni. È assicurata, al rappresentante di ogni lista di candidati, la possibilità di seguire le operazioni elettorali in prossimità dei locali adibiti al voto.

Art. 6.

(*Consegna del materiale elettorale*)

1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al responsabile delle operazioni elettorali, presso ogni ufficio postale abilitato ai sensi dell'articolo 3:

- a) un pacco contenente un congruo numero di buste A e di buste B;
- b) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;
- c) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede eventualmente annullate per errore dall'elettore;
- d) una cassetta o scatola per la conservazione dei tagliandi antifrode in caso di elezioni politiche;
- e) un registro dove annotare i nominativi degli elettori e i relativi documenti di identificazione.

2. Il materiale di cui al comma 1 deve essere adeguatamente custodito.

Art. 7.

(*Abolizione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori*)

1. Gli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e la legge 26 maggio 1969, n. 241, sono abrogati.

Art. 8.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:
« 9-ter.1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di mobilità si trovano temporaneamente in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il

comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, il Ministero dell'interno può stipulare accordi per avvalersi delle strutture e delle piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 1 milione di euro annui ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti dei risparmi di spesa derivanti dall'articolo 7.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.